

Estratto dal Verbale n° 3-D della seduta del  
Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2016

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 22 dicembre 2016, in relazione al punto 10) dell'ordine del giorno, approva la seguente:

**DELIBERAZIONE N. 21/2016**

- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con decreto interministeriale del 19 gennaio 2015, n. 13 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- Visto il regolamento dell'ENAC "mezzi aerei a pilotaggio remoto" Edizione 2 – emendamento 1, adottato con propria deliberazione n. 44 del 21 dicembre 2015;
- Vista la propria deliberazione n. 7 del 26 ottobre 2016 concernente la ratifica delle disposizioni n. 29/DG del 1 aprile 2016 e n. 32/DG del 31 maggio 2016 con le quali il Direttore Generale ha disposto, ai sensi dei daziti citati art. 4, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 e art. 7, comma 4, dello Statuto dell'Ente, il differimento fino al 1 gennaio 2017 dell'entrata in vigore dei requisiti di cui all'art. 37 comma 1 b) e 1 c) del regolamento dell'ENAC "mezzi aerei a pilotaggio remoto" Edizione 2 – emendamento 1;
- Vista la relazione n. 127500/DG del 12 dicembre 2016 predisposta dalla struttura competente dell'ENAC;
- Atteso quanto indicato nella succitata relazione in merito alla difficoltà dell'Ente di provvedere all'approvazione dei centri di addestramento (CA-APR) entro i termini indicati dall'art. 37 comma 1 b) e 1 c) del regolamento come da ultimo modificato e cioè entro il 31 dicembre 2016;
- Vista la proposta della struttura competente dell'Ente di prorogare ulteriormente la validità delle qualificazioni dei piloti rilasciate sulla base della preesistente disciplina per ulteriori 6 mesi al fine di permettere il completamento dei procedimenti di approvazione dei CA-APR che sono deputati alla conversione delle richiamate abilitazioni;
- Rilevata la necessità che l'Ente, in adempimento ai propri compiti istituzionali in materia di safety, in caso di incidente o di inconveniente grave occorso ad APR di peso inferiore a 25 kg possa accedere senza restrizioni od ostacoli ai luoghi



- dell'evento e svolgere le indagini necessarie sui luoghi e sul SAPR al fine di accertarne le cause ed emettere le corrispondenti informative di sicurezza;
- Udita la proposta del Direttore Generale,

**DELIBERA**

di approvare le seguenti modifiche al regolamento "mezzi aerei a pilotaggio remoto" edizione 2 emendamento 1:

- all'art. 29, comma 2, alla fine l'ulteriore periodo, viene aggiunto: Fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti dagli atti giuridici del diritto nazionale, l'ENAC, al fine di svolgere le indagini necessarie per definire la cause dell'incidente o inconveniente grave e poter emettere le corrispondenti informative di sicurezza, può accedere immediatamente senza restrizioni e senza ostacoli al luogo dell'incidente o dell'inconveniente grave, nonché al SAPR o al suo relitto, ai dati del registratore di volo, se installato, e a qualsiasi documentazione utile emessa o utilizzata dai soggetti sopra individuati;
- all'art. 37, comma 1, lett. b, la frase 31 dicembre 2016 viene sostituita dalla frase 30 giugno 2017.

Il nuovo testo del regolamento mezzi aerei a pilotaggio remoto, così integrato e modificato, prende il nome di Edizione 2, Emendamento 2 e risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione.

Il Presidente  
Prof. Vito Riggio

Il Segretario  
Avv. Giovanna Di Giandomenico